

Competenza sulla concessione del congedo ordinario e presupposti per la sua fruizione nell'anno successivo a quello di maturazione.

(Risposta a quesito del 22 ottobre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 ottobre 2009, ha adottato la seguente delibera:

«Il quesito posto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di ... è volto alla determinazione della competenza sulla concessione del congedo ordinario, oltre all'individuazione dei presupposti per la sua fruizione nell'anno successivo a quello di maturazione ed alle conseguenze del mancato godimento.

In esso è rappresentato che nell'anno 2008 il Presidente della Corte d'appello di ... ha negato ai giudici dell'ufficio minorile di quel distretto la possibilità di fruire delle ferie residue del 2007 entro il 30 giugno 2008, ritenendo che essi avrebbero dovuto chiedere di fruirle entro l'anno solare, e che lo stesso capo di Corte ha reiterato il diniego con provvedimento del 13 febbraio 2008.

Il quadro normativo di riferimento ed i precedenti consiliari.

Le direttive dettate dal Consiglio in ordine alle modalità di fruizione delle ferie prendono avvio dalla circolare n. 5857 del 1981, esplicitata anche dalla nota n. 6219 del 9 maggio 1988: in detta regolamentazione, affermata l'applicabilità della disposizione primaria ai magistrati, è stato sancito il dovere di godere delle ferie continuativamente in coincidenza del periodo feriale fissato ai sensi dell'art. 90, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario e la fruibilità in ogni caso delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo qualora l'utilizzazione del congedo sia stata differita per ragioni di servizio.

La circolare n. 1457 del 25 gennaio 1997 ha altresì statuito che spetta ai dirigenti degli uffici disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero nel primo semestre dell'anno successivo, gravando sui medesimi dirigenti il dovere di vigilare affinché i magistrati addetti osservino il rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie, favorendone con la loro gestione la fruizione.

Va peraltro sottolineato che l'ultimo comma dell'art. 36 Cost. sancisce che le ferie annuali retribuite costituiscono diritto irrinunciabile di ogni lavoratore per cui - come affermato dalla delibera C.S.M. del 5 novembre 2008 - il godimento delle ferie è possibile anche oltre il semestre dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto godere le ferie, quando il magistrato si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro i termini stabiliti; in tal caso egli può fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa d'impossibilità (esigenze di servizio eccezionali, malattie, ecc.).

La risposta al quesito.

Alla luce delle precisazioni che precedono, va ribadito il principio che la concessione delle ferie ai magistrati costituisce vero e proprio diritto irrinunciabile riconosciuto dalla Costituzione per ogni lavoratore, diritto che può essere ragionevolmente temperato con le esigenze di servizio.

Trattandosi di diritto irrinunciabile, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda (art. 36 Cost., art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 3/1957, art. 15 legge n. 312/1980).

Il problema per i magistrati sorge dall'individuazione di un periodo feriale e, nel contempo, dalla necessità di assicurare in tutto l'anno la trattazione dei procedimenti e processi che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969 n. 742. Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità di recupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti, potendo residuare un cospicuo numero di giorni di ferie per ciascun magistrato.

Per contemperare le opposte esigenze evidenziate è necessario prevedere che vi sia adeguata programmazione dell'intero periodo di ferie del magistrato, con l'eventuale eccezione di pochi giorni, sin dalla predisposizione delle tabelle feriali.

Il tema è stato uno di quelli affrontati con la circolare 30 giugno 1981 n. 5857 che, nell'affermare il godimento in modo continuativo delle ferie da parte dei magistrati, normalmente coincidente col periodo feriale, ha previsto che ragioni di servizio possono consentire una diversa distribuzione delle ferie stesse da parte dei capi degli uffici, titolari del potere di valutare la sussistenza di esigenze di servizio impeditive.

Il Consiglio ha ribadito questo principio nella delibera del 4 aprile 1990, specificando che il capo dell'ufficio competente ad autorizzare il congedo ordinario per ferie deve comunque chiedere il preventivo assenso del capo di Corte per il godimento anticipato delle ferie. In pratica, il potere dei capi di Corte (giudicanti o requiranti) circa la concedibilità del congedo ordinario al di fuori del periodo feriale è agganciato al potere di sorveglianza loro riconosciuto dalla legge sugli uffici ed i magistrati del distretto e tale potere non è venuto meno in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario, realizzata con i vari decreti legislativi entrati in vigore nel 2006, poiché l'art.14 del R.D.lgs. n. 511/46 non è stato oggetto di abrogazione, né esplicita né implicita.

L'inscindibile rapporto tra ferie dei magistrati e distribuzione del lavoro dell'ufficio, potrebbe comportare la necessità di adottare strumenti provvedimenti che richiedano l'intervento o della procedura di variazione tabellare o di decreti di applicazione o supplenza, che possono essere soggetti agli ordinari controlli per verificarne la legittimità o la conformità alle tabelle.

Anche per questo si rivela opportuno il controllo dei magistrati titolari del potere di sorveglianza, che non risulta intaccato dalla previsione, introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 240/2006, di un potere del dirigente dell'ufficio giudiziario di adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e comunque concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

Tale disposizione non esclude, infatti, poteri concorrenti di altri organi specificamente individuati in ragione di particolari funzioni e prerogative che sono rivolti a diverse finalità, come appunto la vigilanza sugli uffici giudiziari e sui magistrati ed il controllo sulla distribuzione del lavoro e degli affari, anche nei casi di sostituzione dei magistrati.

Non vi è, pertanto, motivo di discostarsi dalle precedenti delibere adottate sul punto dal Consiglio per stabilire in capo al presidente della Corte d'appello o, rispettivamente, al procuratore generale del distretto il potere di assenso o di veto sulla concessione del congedo ordinario per ferie.

Riguardo all'ulteriore quesito, come già evidenziato, la concessione delle ferie ai magistrati, vero e proprio diritto riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, deve ragionevolmente contemperarsi con le esigenze di servizio. Il problema per i magistrati sorge dall'individuazione di un periodo feriale e nel contempo dalla necessità di assicurare in tutto l'anno la trattazione dei procedimenti e processi che non devono subire interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969 n.742 (procedure che nel corso degli anni hanno subito una dilatazione rispetto a quelle originariamente previste).

Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità di recupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti in quanto residui un significativo numero di giorni di congedo da consumare quando l'attività giudiziaria è in pieno corso. Per altro verso, vi è un limite temporale entro cui le ferie devono essere godute, limite che non può essere valicato se non per cause eccezionali, terminate le quali le ferie devono essere concesse.

Una prima soluzione al problema sta nella circolare sulle tabelle nel paragrafo che disciplina il periodo feriale; infatti, le tabelle relative a detto periodo consentono di evidenziare da subito i residui dei giorni di ferie per ciascun magistrato e, pertanto, si può prevedere che vengano già indicati espressamente i periodi nei quali il recupero di quei giorni deve essere effettuato, così da evitare che vi siano coincidenze con udienze di pertinenza del magistrato in ferie.

In pratica, un'opportuna ed adeguata programmazione dell'intero periodo di ferie del magistrato, sin da quando è prevista la predisposizione delle tabelle feriali, può costituire un

momento ben individuato di contemperamento delle opposte esigenze. In tal modo, si possono soddisfare le esigenze di riposo individuali per periodi continuativi (così come indicato in alcune circolari) senza disporre proprio in quei periodi rinvii o udienze per quel magistrato.

Utile in tal senso può essere anche l'individuazione di un periodo preferibile di recupero delle ferie, coincidenti ad esempio con quello natalizio o pasquale, dove si riscontra una naturale riduzione dell'attività lavorativa e, pertanto, non appare contravvenire né a norme né a criteri di buona amministrazione l'adozione di provvedimenti organizzatori e di programmazione delle ferie, oltre il periodo stabilito, da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, caso mai all'interno di un'attività concertata il più possibile tra tutti i magistrati in servizio; peraltro, siffatti provvedimenti potrebbero essere disattesi in presenza di esigenze di servizio certe e tempestivamente segnalate, che rendano necessaria la celebrazione delle udienze proprio nei periodi indicati negli stessi provvedimenti.

In ogni caso, nel momento in cui si fuoriesca da questi schemi organizzativi, è necessario che i dirigenti degli uffici adottino provvedimenti autorizzativi o reiettivi delle ferie richieste, che sempre costituiscano un contemperamento di tutte le esigenze evidenziate.

Peraltro, sempre con riguardo alle ferie richieste al di fuori di un'anticipata programmazione, è auspicabile che le istanze dei magistrati siano il più possibile presentate con congruo anticipo, così da evitare rinvii di processi o udienze proprio nei periodi di ferie richiesti; la mancanza di detti requisiti può esporre le richieste stesse al diniego per la sussistenza di esigenze di servizio specifiche circa la necessità di una o più udienze di essere tenute.

Deve comunque esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento delle ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e, solo come estrema *ratio*, è ammissibile il superamento anche di quest'ultimo limite. Così concepita la struttura del sistema, si determina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta sempre più a dover prendere in considerazione ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento anche del limite del semestre successivo all'anno.».